



Decreto n. 44/2020

*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Il Presidente*

**Visto** il protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze "in presenza" nel periodo feriale, relativo al Consiglio di Stato, pubblicato in data 27 luglio 2020;

**Vista** la nota PEC, prot. n.2020 del 28 luglio 2020 con cui lo scrivente nel giudicare condivisibile il citato protocollo ai fini dello svolgimento delle udienze in presenza presso questo TAR ha pure chiesto -ai fini della concreta applicazione dei citati punti di intesa per il corretto svolgimento delle udienze- a tutti i Consigli dell'Ordine ricompresi nel territorio di competenza della sede TAR di Catanzaro, all'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, nonché alla Camera Distrettuale Amministrativa e alla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti sempre di Catanzaro di fornire eventuali osservazioni o indicazioni;

**Considerato** che le note di riscontro pervenute concordano tutte sulla condivisibilità della predetta intesa e sulla opportunità del suo recepimento anche presso questa sede giurisdizionale, fermo restando che essa avrà efficacia fino al 15 settembre p.v.;

**Ritenuto** pertanto doversi integralmente recepire per la sede di Catanzaro del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria e limitatamente allo svolgimento delle udienze comprese nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre 2020 le modalità a suo tempo rese note e che per comodità si ritiene di riportare:

- 1) *Sono soppresse le chiamate preliminari.*
- 2) *Al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nell'aula di udienza, con richiesta sottoscritta da tutte le parti costituite, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12 del giorno libero antecedente a quello dell'udienza. In nessun caso il deposito della richiesta di passaggio in decisione della causa può costituire integrazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 60 c.p.a.-*
- 3) *Soltanto nel caso in cui la richiesta di passaggio in decisione senza discussione riguardi un affare da trattarsi in udienza pubblica, è consentito alle parti - in aggiunta agli altri atti difensivi da presentare nei termini previsti dal codice del processo amministrativo - di depositare, almeno due giorni liberi prima della data fissata per l'udienza, eventuali note, contenute in non più di cinque pagine.*
- 4) *Le cause, per le quali non sia pervenuta alcuna richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; in relazione a ogni fascia, ciascuna della durata di un'ora, non possono esser fissati e, quindi, non possono esser trattati più di otto ricorsi; nella determinazione del numero delle cause da inserire in ciascuna fascia si terrà conto, ove possibile, della loro verosimile durata, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte. L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa nella Sezione di pertinenza di questo Ufficio giudiziario il giorno prima dell'udienza; la pubblicazione dell'elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione.*



Decreto n. 44/2020

*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Il Presidente*

- 5) *Le cause per le quali vi sia stata richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione.*
- 6) *Nelle sale d'attesa e nelle aule di udienza i magistrati, gli avvocati e il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e indossano la mascherina.*
- 7) *Fatte salve le prerogative dei presidenti dei collegi nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico alle aule d'udienza si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione.*

**Esaminata** l'osservazione trasmessa dal rappresentante della S.I.A.A. con nota prot. del 29/7/20;

**Ritenuto** che:

- appare auspicabile, soprattutto con riferimento alla -prevedibilmente impegnativa per l'elevato numero dei ricorsi- udienza camerale feriale del 9 settembre p.v., che le parti costituite in ciascun giudizio, optino in modo concordato, ogni qual volta ritenuto possibile, per la richiesta scritta di passaggio in decisione senza preventiva discussione (punto 2 della intesa in premessa);

-in quest'ottica volta a consentire ai difensori di non essere presenti in aula quando non strettamente necessario, l'istanza di rinuncia alla domanda cautelare e quella di motivato rinvio della stessa possono essere presentate dal ricorrente e, nella seconda ipotesi, anche dalle altre parti costituite, fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello della udienza. In caso di istanze di rinvio sarà possibile evitare l'inserimento della causa nell'elenco di quelle da trattare in aula solo in caso di adesione scritta delle altre parti costituite da presentare secondo le citate modalità (entro ore 12 del giorno antecedente quello della udienza).

Resta ovviamente ferma la valutazione delle istanze da parte del collegio giudicante.

**Ritenuto** infine doversi riservare in via eventuale in prossimità della celebrazione delle udienze ulteriori dettagli organizzativi di carattere pratico, soprattutto afferenti i punti 6 e 7 del protocollo di intesa.

**DECRETA**

**1.** Il protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze in presenza nel periodo feriale, relativo al Consiglio di Stato, pubblicato il 27/7/20 e riportato nelle premesse del presente decreto è integralmente recepito per la sede del Tribunale



Decreto n. 44/2020

*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Il Presidente*

Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro. Pertanto le udienze nel periodo 1/8/2020 – 15/9/2020 si svolgeranno con le modalità riportate nel protocollo medesimo.

**2.** Ad integrazione delle disposizioni riportate nel citato protocollo è consentita nella udienza camerale del 9 settembre p.v., in considerazione dell'elevato numero di ricorsi in trattazione per quella giornata la presentazione, fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello della udienza, di eventuali istanze di rinuncia alla domanda cautelare o di motivato rinvio della trattazione della domanda cautelare senza necessità per i difensori di intervenire personalmente in aula. In caso di presentazione di istanze di rinvio sarà possibile evitare l'inserimento della causa fra quelle da trattare in aula solo se anche le altre parti costituite daranno adesione scritta da presentare secondo le citate modalità (entro ore 12 del giorno antecedente quello della udienza).

**3.** Resta riservata ogni altra eventuale misura organizzativa ritenuta necessaria a garantire un corretto svolgimento delle udienze, pubbliche e camerale, con riferimento ai punti 6 e 7 del protocollo di intesa e di cui verrà data notizia ove adottata.

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente provvedimento al Presidente della 2<sup>a</sup> Sezione interna, ai Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, nonché all'Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante affissione all'albo del T.A.R. e in quello delle Segreterie delle Sezioni Interne e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

*Catanzaro, 22 agosto 2020*

Il Presidente  
*dott. Giancarlo Pennetti*